

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 111

presentata dai Consiglieri regionali
MURA - PIGA - MUNDULA

il 18 febbraio 2020

Disciplina dell'attività di "home restaurant" e "social eating"

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta, che consta di quattordici articoli, è volta ad introdurre una disciplina specifica per consentire lo svolgimento di attività di ristorazione in abitazione privata e per l'utilizzo delle abitazioni private a completamento del servizio di ristorazione tradizionale.

Le definizioni delle due attività principali sono "home restaurant" e "social eating". La finalità principale è quella di aprire il mercato della ristorazione alle nuove economie della condivisione, ampliando l'offerta turistica tradizionale in tutta la Sardegna ed in particolar modo in tutte quelle comunità dove oggi è ancora forte la presenza di piatti tipici o prodotti identitari e talvolta non sono presenti punti di ristoro tradizionali, favorendo così la cultura dell'ospitalità diffusa e valorizzando il cibo tradizionale di qualità a sostegno delle piccole e piccolissime produzioni alimentari attraverso l'organizzazione di eventi enogastronomici gestiti attraverso piattaforme digitali.

Si tratta dell'elaborazione di una nuova e specifica legislazione che riguarda attività non professionali nate grazie allo sviluppo della rete e delle relative piattaforme digitali e che integrano l'offerta delle attività professionali di nuove opportunità e servizi.

Gli "home restaurant" e il "social eating" sono da considerarsi come valore aggiunto di un territorio grazie alle ricette domestiche realizzate con prodotti locali di qualità da cittadini che offrono, in casa propria, occasioni di incontro, scambio, promozione e tutela della tradizione e dell'identità.

La presente proposta di legge mira quindi a disciplinare l'attività di "home restaurant" e "social eating" allo scopo di valorizzare e di tutelare il patrimonio enogastronomico locale, creando i presupposti per la nascita di nuove opportunità reddituali di tipo complementare e, al tempo stesso, di sanare il vuoto normativo generato dalla comparsa spontanea e diffusione del fenomeno in questione.

Essa rappresenta pertanto, per diversi cittadini, soprattutto giovani, una grande opportunità perché permette con minimi investimenti di esercitare un'attività a integrazione del proprio reddito potenzialmente capace di creare economia e occupazione.

Al fine di favorire, quanto più possibile, la trasparenza nelle transazioni ed evitare, nel contempo, l'insorgere di un nuovi mercati sommersi viene individuata la necessità di tracciare le attività svolte prevedendo l'obbligo di iscriversi e servirsi esclusivamente di piattaforme digitali.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e principi generali

1. La Regione, in armonia con la Costituzione e con lo Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'attività di "home restaurant" e di "social eating" al fine di:

- a) valorizzare e diffondere la cultura del cibo tradizionale e di qualità;
- b) sviluppare l'offerta di servizi turistici di ristorazione in aree che risultano oramai prive degli stessi;
- c) favorire la crescita e lo sviluppo delle attività produttive esistenti attraverso la creazione di un connubio tra esercizi tradizionali e nuove economie;
- d) creare nuove opportunità occupazionali, anche grazie allo sfruttamento delle nuove tecnologie.
- e) garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori, la leale concorrenza e la tutela della salute, nell'ambito dell'economia della condivisione.

Art. 2

Definizioni

1. Per attività di "home restaurant" e "social eating" si intendono le attività finalizzate alla condivisione di eventi enogastronomici, organizzate per il mezzo di piattaforme digitali, esercitate da persone fisiche all'interno di unità immobiliari, pertinenze o altri locali ad uso abitativo a loro disposizione, in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali, a titolo gratuito o dietro il pagamento di una quota di partecipazione.

2. "Home restaurant" si definisce l'attività quando è continua e abituale ed è svolta con strumenti professionali e organizzazione im-

prenditoriale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3.

3. L'attività di "social eating" è saltuaria, non può superare il numero massimo di otto aperture mensili e di trenta aperture annuali, è svolta senza strumenti professionali o organizzazione imprenditoriale e non può superare il limite massimo annuale di 5.000 euro di reddito d'esercizio lordo ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla normativa vigente per il lavoro autonomo occasionale.

4. Con "Somministrazione di alimenti e bevande", ai fini della presente legge, si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con o senza apposito servizio assistito, i prodotti preparati nell'immobile sede dell'attività.

5. "Gestore" è il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'attività di "home restaurant" e "social eating".

6. "Utente operatore" o anche "cuoco", è il soggetto che offre, attraverso i servizi della piattaforma digitale, attività di "home restaurant" o "social eating".

7. "Utente fruitore" è il soggetto che usufruisce dei servizi messi a disposizione attraverso la piattaforma digitale da cuoco.

Art. 3

Criteri e requisiti per lo svolgimento dell'attività di "home restaurant"

1. L'esercizio dell'attività di "home restaurant" è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, per lo svolgimento dell'attività di "home restaurant" e "social eating", possono avvalersi dei componenti del nucleo familiare.

3. Lo svolgimento dell'attività di "home

restaurant" è subordinato al possesso di un attestato di frequenza di un corso sulle procedure HACCP per addetti che manipolano alimenti, valido ai sensi della direttiva europea n. 2005/36/CE recepita dallo stato italiano con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), ed erogato da un ente di formazione certificato ed accreditato, iscritto ad un registro regionale per la formazione degli alimentaristi.

4. L'attività di "home restaurant" può essere avviata anche da operatori economici già attivi nel settore alberghiero e della ristorazione, senza ulteriori autorizzazioni o licenze rispetto a quelle già possedute, a patto che sia svolta in abitazioni private presenti nel medesimo comune ed avvalendosi dei soggetti privati che ivi abitano.

5. L'attività di "home restaurant" è subordinata alla stipula da parte dell'utente operatore cuoco di regolare assicurazione per la responsabilità civile con estensione alla somministrazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo 3 non si applicano all'attività di "social eating" su cui vige il limite dei 5.000 euro di proventi annui.

7. Nel caso in cui si intenda trasformare l'attività di "social eating" in "home restaurant", passando da saltuaria a continua devono essere rispettati gli adempimenti di cui all'articolo 5, a decorrere dall'anno successivo di esercizio.

Art. 4

Obblighi del gestore

1. Il gestore garantisce che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme digitali, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Le attività di "home restaurant" sono inserite nella piattaforma

digitale e vi rimangono memorizzate anche in caso di eventuale cancellazione o mancata realizzazione prima della sua fruizione.

2. Il gestore rende disponibili le informazioni di cui al comma 1 ai soggetti competenti per il controllo.

3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.

4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti operatori cuochi.

5. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.

6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative secondo l'articolo 3, comma 7.

7. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di "home restaurant", ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.

8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate ai sensi del comma 6, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.

Art. 5

Adempimenti per l'esercizio dell'attività

1. Al fine di esercitare l'attività di home restaurant, i soggetti interessati presentano la segnalazione certificata di attività (SCIA) in modalità telematica allo Sportello Unico attività produttive ed edilizia (SUAPE) competente territorialmente, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale.

2. L'esercizio dell'attività di cui al com-

ma 1 è subordinato al possesso:

- a) dei requisiti previsti dai regolamenti igienico sanitari e tecnico edilizi comunali rispetto all'agibilità già ottenuta dall'immobile;
- b) dell'autorizzazione all'agibilità che risulta da apposita autocertificazione presentata con la SCIA.

3. Il SUAPE, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:

- a) agli uffici comunali competenti e all'area socio sanitaria locale per l'esercizio delle relative attività di vigilanza;
- b) alla provincia o città metropolitana o altro ente cui le relative funzioni sono delegate.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità dell'attività, anche indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAPE territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.

5. Al fine di esercitare l'attività di "home restaurant", i soggetti interessati si registrano presso una piattaforma digitale che provvede a dare comunicazione al comune di appartenenza secondo quanto di propria competenza disposto dalla presente legge.

6. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato all'ottenimento dell'attribuzione della partita IVA e l'iscrizione all'INPS, gestione commercio.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di "social eating".

Art. 6

Requisiti degli immobili destinati all'attività di "home restaurant" e "social eating"

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, utilizzate per l'esercizio dell'attività di "home restaurant" e "social eating", devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente per gli immobili aventi tale destinazione.

2. L'utilizzo dell'immobile per attività di "home restaurant" e "social eating" non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile medesimo.

3. Il tipo di cucina proposta ed il luogo di acquisto dei prodotti utilizzati sono resi chiaramente conoscibili.

4. L'attività di "home restaurant" e "social eating" non può essere esercitata nei medesimi spazi di unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono già esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

Art. 7

Sospensione e cessazione dell'attività di "home restaurant"

1. Qualora l'attività di "home restaurant" sia esercitata senza l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli 3, 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 11, comma 1, ed è disposta la cessazione dell'attività medesima.

2. Il comune, in caso di sopraggiunta carenza di una o più condizioni che legittimano l'esercizio dell'attività, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

3. Il comune, trascorso il periodo di sospensione di cui al comma 2 senza il ripristino delle condizioni, ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il comune informa la provincia o la città metropolitana o altro ente competente a cui le funzioni sono delegate e l'ASSL territorialmente competente.

5. La sospensione temporanea o la ces-

sazione volontaria dell'attività di "home restaurant" sono soggette a comunicazione.

Art. 8

Avvio, sospensione e cessazione dell'attività di "social eating"

1. L'avvio, la sospensione o la cessazione definitiva dell'attività di "social eating" non è sottoposta a formalità o adempimenti particolari ed è soggetta unicamente al rispetto dei limiti indicati nell'articolo 2, comma 3.

Art. 9

Interventi per lo sviluppo

1. La Regione realizza azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta di "home restaurant" e "social eating" anche attraverso i propri portali turistici, aggiornati in collaborazione con le organizzazioni turistiche locali.

Art. 10

Obblighi e divieti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1:

- a) espongono in maniera visibile, all'interno e all'esterno dell'immobile, il segno distintivo dell'attività di "home restaurant" e "social eating" realizzato in conformità del modello stabilito dal regolamento di cui all'articolo 8;
- b) segnalano al SUAPE territorialmente competente, entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività di "home restaurant" e "social eating", il sito internet o il portale on line su cui ci si è registrati, evidenziando giorni d'apertura, elenco dei principali prodotti utilizzati e prezzi applicati;
- c) ottemperano agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.

Art. 11

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, gli enti locali e le aziende sanitarie territorialmente competenti, esercitano i controlli relativi all'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. In caso di inerzia da parte degli enti locali provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Art. 12

Sanzioni

1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000.

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

4. Chiunque gestisce "home restaurant" e "social eating" in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) o viola gli obblighi previsti in materia di concessione e utilizzo del simbolo distintivo dell'attività di "home restaurant" e "social eating" è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000.

5. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 4 e nell'articolo 5, il comune o altro soggetto avente titolo può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività ed alla successiva cessazione nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.000.

5. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 13

Norma finale

1. Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).

Art. 14

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge deriva l'impegno della Regione autonoma della Sardegna a sostenere e valorizzare l'attività di ristorazione in abitazione privata di "home restaurant" o "social eating" con risorse finanziarie, pari ad euro 2.000.000 con imputazione sulla missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.0024 a carico del bilancio regionale, per l'anno 2020 e per le annualità seguenti da destinare a progetti pilota individuati attraverso apposito bando approvato dalla Giunta regionale e pubblicato entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.